

# PUNTO di VISTA

FONDAZIONE ASSO.SAFE - NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO

CAMPI ELETTROMAGNETICI:  
LA DIRETTIVA ENTRA IN VIGORE  
ANCHE IN ITALIA

IL BUDGETING  
DELLA SICUREZZA

OTTOBRE  
2016



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24** ORE

## Sommario

### Dalla Fondazione

<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI: LA DIRETTIVA ENTRA IN VIGORE ANCHE IN ITALIA</b> <i>Uno dei temi emergenti per la medicina del lavoro è sicuramente quello correlato ai rischi e all'esposizione professionale derivanti dai campi elettromagnetici. Dopo diversi ritardi, il decreto legislativo n°159 del 1 agosto 2016, di recepimento della direttiva 2013/35/UE (EMF), è entrato in vigore in Italia lo scorso 2 settembre.</i> (Natasha Turano – Direttore "Punto di Vista", Voce Ufficiale della Fondazione Asso.safe)	<b>3</b>
<b>NEWS</b>	<b>6</b>
<b>RASSEGNA DI NORMATIVA</b>	<b>13</b>
<b>RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</b>	<b>15</b>
<b>Approfondimenti</b>	
<b>IL BUDGETING DELLA SICUREZZA</b> <i>La sicurezza e la salute sul lavoro, oltre a essere un obbligo giuridico e sociale - generando, per tale ragione, costi per l'impresa - deve tuttavia essere considerata anche come un vantaggio dal punto di vista economico, in quanto permette di prevenire le malattie e gli infortuni sul lavoro e, per questi motivi, rappresenta un elemento fondamentale del successo di un'azienda</i> (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 22 settembre 2016)	<b>19</b>
<b>L'OBSOLESCENZA DELLE ATTREZZATURE E DEI DPI</b> <i>La vigente normativa prevenzionale impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori solamente attrezzature di lavoro in possesso degli specifici requisiti di sicurezza previsti dalla normativa (Cfr. art. 70, comma 1, D.Lgs 81/08). Per garantire la permanenza nel tempo dei suddetti requisiti, il datore di lavoro deve far sì che le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione (Cfr. art. 71, comma 4, lettera a), punto 2), D.Lgs 81/08).</i> (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 6 ottobre 2016)	<b>26</b>
<b>L'ESPERTO RISPONDE</b>	<b>33</b>

Chiuso in redazione il 19 ottobre 2016

# Dalla Fondazione

## ■ Campi elettromagnetici: la Direttiva entra in vigore anche in Italia

Uno dei temi emergenti per la medicina del lavoro è sicuramente quello correlato ai rischi e all'esposizione professionale derivanti dai campi elettromagnetici. Dopo diversi ritardi, il decreto legislativo n°159 del 1 agosto 2016, di recepimento della direttiva 2013/35/UE (EMF), è entrato in vigore in Italia lo scorso 2 settembre.

I "campi elettromagnetici" comprendono, nella nuova definizione, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz. I campi elettromagnetici sono qualcosa che non viene percepito, per questo è molto difficile rendersi conto degli effetti sulla salute e attuare, nel minor tempo possibile, le necessarie contromisure.

La Direttiva europea interviene su un tema molto importante per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, apportando alcune modifiche e integrazioni a quanto previsto in questo senso dal Decreto Legislativo 81/2008. Sostanzialmente le novità del nuovo decreto riguardano soprattutto la protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici di bassa frequenza, l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

Le frequenze considerate sono quelle comprese tra 0 Hz – 300 GHz e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori riguardano gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

Gli effetti biofisici diretti sono quelli provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico e comprendono:

1. effetti termici: il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici;
2. effetti non termici: la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali che possono danneggiare la salute fisica e mentale dei lavoratori, comportando anche il rischio di disturbi alle funzioni cerebrali o muscolari;

3. correnti negli arti.

Rientrano invece negli effetti indiretti, ma ovviamente noti:

1. l'interferenza con attrezzature e dispositivi medici attivi, ad esempio stimolatori cardiaci;
2. il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici;
3. l'innescò di dispositivi elettro-esplosivi, ad esempio detonatori;
4. incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5. correnti di contatto.

Alla luce degli effetti sulla salute si può comprendere quanto questa direttiva sia importante per la tutela del lavoratore che, spesso inconsapevolmente, rischia delle conseguenze notevoli nell'esercizio della professione.

### **Valori limite (VLE)**

Importante è anche la classificazione dei valori limite stabiliti all'interno della direttiva. Ritroviamo quindi i valori limite di esposizione, fissati sulla base di relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici nel corpo umano; i VLE relativi agli effetti sanitari, che definiscono la soglia al di sopra della quale i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; i VLE relativi agli effetti sensoriali, superati i quali si rischiano disturbi transitori delle percezioni sensoriali e modifiche minori nelle funzioni cerebrali; i valori di azione, livelli operativi per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e prendere così le opportune misure di protezione o prevenzione.

In materia di informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori, il nuovo articolo 210-bis stabilisce la responsabilità del datore di lavoro nel garantire tutte le informazioni e la formazione necessarie ai lavoratori e ai loro rappresentanti che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro. Un operatore consapevole della propria attività e informato sugli eventuali rischi presenti nelle quotidiane attività sa mettere in atto modelli comportamentali tali da essere di garanzia per sé e per gli altri a tutela della salute e del benessere.

Questo meccanismo consente un'adeguata valutazione dei rischi che tenga conto degli eventuali effetti indiretti dell'esposizione, della possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico, della possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi

medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

In particolare quest'ultima tipologia di lavoratori dovrebbe consultare periodicamente il responsabile per la medicina del lavoro al fine di tutelare al meglio la propria salute, accertandosi di essere al corrente di tutte le restrizioni che li riguardano nel luogo di lavoro. Tenere la situazione sotto controllo consente infatti di monitorare eventuali effetti indesiderati o inattesi sul proprio stato.

5

La valutazione dei rischi deve quindi consentire al datore di lavoro di identificare gli effetti prevedibili dovuti all'esposizione ad agenti fisici per poi poter elaborare dei piani adeguati per far fronte a emergenze in caso di incidenti. Essa deve inoltre essere tempestivamente ripetuta nel caso di cambiamenti o di segnalazioni dovute alla sorveglianza sanitaria.

La figura del medico del lavoro diventa quindi indispensabile all'interno del contesto lavorativo per impedire che il "fattore tempo", che si manifesta nelle malattie professionali ad alta ripetitività di esposizione ad agenti, sforzi o movimenti, possa recare danni irreparabili per la salute dei lavoratori.

"Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n°159 del 1 agosto 2016 – dichiara Luca Coppeta, medico specialista in medicina del lavoro presso il Policlinico Tor Vergata - viene definitivamente regolamentata l'esposizione professionale ad un fattore di rischio tra i più rilevanti in relazione al numero di soggetti ed aziende interessate ed alla rilevanza dei potenziali danni. Mentre sono ben noti gli effetti a "breve termine" dell'esposizione a NIR (radiazioni non ionizzanti), importanti dubbi permangono in merito ai possibili effetti a lungo termine, peraltro assai rilevanti (danni d'organo, tumori solidi, leucemie). La sorveglianza sanitaria in azienda risulta pertanto indispensabile al fine di evidenziare condizioni di ipersuscettibilità e consentire una diagnosi precoce di tali possibili patologie tra i lavoratori esposti".

I professionisti all'interno della rete della Fondazione Asso.safe possono contare su Medica 81, che offre una serie di servizi orientati alla prevenzione e alla tutela della salute dei lavoratori attraverso medici specializzati del lavoro.

***(Natasha Turano – Direttore "Punto di Vista", Voce Ufficiale della Fondazione Asso.safe)***

# News

## ■ La riforma dell'attività ispettiva

Con D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, in vigore dallo scorso 8 ottobre 2016, sono stati apportati alcuni correttivi al nuovo Ispettorato del lavoro che, si ricorderà, è stato istituito dal D.Lgs. 149/2015.

Viene previsto, in particolare, che l'ispettorato abbia una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, si è disposto che la sede centrale dell'Ispettorato sia ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

Altra modifica riguarda le funzioni dell'Ispettorato laddove si prevede che esso, tra l'altro, eserciti e coordini su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi.

Si ricorda, infine e per completezza di informazione, che lo statuto del nuovo Ispettorato del Lavoro è stato definito con D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2016, n. 143.

Lo statuto, composto di 13 articoli, si propone di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

***(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 11 ottobre 2016)***

## ■ Infortuni, denuncia dal 12 aprile

Sarà operativo dal 12 aprile 2017 il nuovo obbligo di denunciare gli infortuni professionali con un solo giorno di prognosi.

Con l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), disposta con il decreto interministeriale 183/2016, in vigore dal 12 ottobre 2016, scattano i 6 mesi al termine dei quali decorre il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del Dlgs 81/2008.

Infatti, poiché l'articolo 18 stabilisce che «l'obbligo di cui alla lettera r)... decorre dalla scadenza del termine di 6 mesi dall'adozione del decreto...», si ritiene che i 6 mesi decorrano dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del Sinp, e quindi dal 12 ottobre 2016, con conseguente scadenza fissata al 12 aprile del prossimo anno.

In realtà, fin dalla sua originaria previsione, contenuta nell'articolo 8 del Dlgs 81/2008, la decorrenza di questo nuovo adempimento ha creato dubbi per aziende e consulenti.

Nonostante l'obbligo fosse in vigore da subito, il ministero del Lavoro, con nota del 22 maggio 2008, dichiarò la sospensione dello stesso, collegandola all'entrata in vigore del Sinp. Successivamente la scadenza del 16 maggio 2009 fu sospesa dal Lavoro con la circolare 17/2009, in cui il ministero anticipò quello che poi sarebbe stato definito dal comma 1 bis del decreto legislativo 81/2008 e cioè che il termine per l'adempimento sarebbe decorso dalla scadenza dei 6 mesi successivi all'adozione del regolamento attuativo del Sinp.

La nuova denuncia, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ha una funzione meramente statistica-informativa e riguarda quegli infortuni che per la durata ridotta erano esclusi dall'obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall'articolo 53 del Dpr 1124/1965.

Si tratta degli infortuni con durata di almeno un giorno, oltre a quello dell'evento, e fino a tre giorni (sempre escluso l'evento), che andavano solo annotati nel registro infortuni, abrogato dal 23 dicembre 2015 per effetto del Dlgs 151/2015. Probabilmente la venuta meno del registro infortuni ha accelerato i tempi della messa a regime del Sistema informativo.

Il nuovo obbligo non si aggiunge a quello della denuncia ai fini assicurativi prevista dall'articolo 53 del testo unico sull'Inail, in quanto gli eventi da 4 giorni, escluso quello dell'evento, saranno



dichiarati solo con la classica denuncia assicurativa, che assorbe anche quella con mera finalità statistica-informativa.

Ad ogni modo l'ultima parola spetta all'Inail, che fornirà tutte le indicazioni operative necessarie per il nuovo adempimento, inclusi i chiarimenti sulla decorrenza effettiva del nuovo obbligo di comunicazione, il cui inadempimento è punito con una sanzione da 548 a 1.972,80 euro.

***(Nevio Bianchi e Barbara Massara, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 6 ottobre 2016)***

8

## ■ Il sistema informativo nazionale per la prevenzione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 25 maggio 2016, n. 183 che detta le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del sistema hanno concorso anche gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati.

Il decreto in commento definisce, in particolare, le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati oltre alle speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.

I contenuti dei flussi informativi gestiti dal SINP riguardano:



- il quadro produttivo ed occupazionale;
- il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
- il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
- i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.

La trasmissione telematica di tali dati avviene mediante i servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC), previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle relative regole tecniche.

Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasmissione telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità, attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione.

I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate.

La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC).

***(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 29 settembre 2016)***

## ■ **Aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati alle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro**

Con l'emanazione del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e di quelli della Salute e dello sviluppo economico 9 settembre 2016, è stato aggiornato l'elenco ufficiale previsto al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 (comunicato sulla Gazzetta ufficiale 19 settembre 2016, numero 219).

Tale provvedimento, che sostituisce integralmente l'elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016, aggiorna quindi l'elenco dei soggetti verificatori previsti dal particolare regime disegnato dall'articolo 71, comma 11, per le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti per i lavoratori e i terzi previste dall'allegato VII dello stesso decreto come, ad esempio, le scale aeree a inclinazione variabile, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, eccetera.

### ***Regime applicativo***

Sotto tale profilo è importante precisare che il datore di lavoro ha l'obbligo sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nell'allegato.

La stessa norma prevede che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate liberamente a scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che devono essere, pertanto, inseriti nell'elenco ora aggiornato con il decreto direttoriale 9 settembre 2016.

### ***Obbligo di verifica dell'abilitazione***

Importante è anche sottolineare che sul piano applicativo il Dm 11 aprile 2011 detta le norme regolamentari per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti incaricati dei controlli; si osservi che su questa materia in diverse occasioni è intervenuto il ministero del Lavoro con le circolari 21/2011, 11/2012, 22/2012, 23/2012, 9/2013, in quanto sussistono diverse zone d'ombra che spesso mettono a dura prova imprese e professionisti.

In tale contesto il datore di lavoro ha un onere di fondamentale importanza: accertarsi, prima di conferire l'incarico al soggetto verificatore prescelto, che lo stesso sia inserito nell'elenco ufficiale; si tratta di un controllo che assume una particolare valenza in quanto occorre tener presente che l'abilitazione è rilasciata previo accertamento di una serie di requisiti specifici – come, ad esempio, il possesso del certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma Uni Cei En Iso/Iec 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento Ce 765/2008 – in assenza dei quali il soggetto, pubblico o privato, non è autorizzato a operare.

### ***Durata dell'abilitazione e controlli***

Resta, infine, da ricordare che l'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale ed è soggetta a rinnovo. È prevista, inoltre, un'attività di controllo da parte dell'Inail, delle Asl e dell'Arpa finalizzata alla rilevazione dei “comportamenti anomali” dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, che secondo quanto anche richiamato dal ministero del Lavoro nella lettera circolare 3 marzo 2015, può dare luogo a provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco.

Di conseguenza risulta altresì importante che il datore di lavoro si accerti, in costanza di rapporto, che il soggetto a cui si è affidato non abbia riportato provvedimenti di questo tipo.

***(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 21 settembre 2016)***

## ■ **Mesotelioma: nuova circolare dall'Inail**

Con Circolare 9 settembre 2016, n. 33 l'Inail ha diffuso una nuova modulistica che semplifica la procedura della richiesta dell'una tantum per i malati non professionali di mesotelioma o per i loro eredi.

Si ricorda, in proposito, che gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015 - 2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 2015, nell'ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte.

La prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum su istanza dell'avente diritto. Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30.

Il nuovo modulo si compone di due parti. Nella prima, l'interessato, dopo aver fornito i suoi dati anagrafici, chiede l'ammissione alla prestazione in oggetto; nella seconda, dopo aver dichiarato di essere affetto da mesotelioma non professionale per esposizione all'amianto, ha la possibilità di indicare distintamente se tale esposizione abbia avuto natura familiare ovvero ambientale.

Nella nuova modulistica, non sarà più necessario, come avveniva sulla base della precedente, fornire obbligatoriamente informazioni relativamente al luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o al luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni, elementi che, se letti come sole ipotesi alla cui ricorrenza venisse subordinato il riconoscimento dell'esposizione ambientale, potrebbero costituire un limite per l'accesso al beneficio.

In particolare, mentre è rimasta invariata la parte relativa alle informazioni per comprovare l'esposizione familiare, per quella ambientale è necessario indicare i periodi di residenza in Italia del dichiarante, nonché eventuali altre informazioni, qualora disponibili, sull'esposizione.

Sono, invece, rimaste invariate le indicazioni richieste per precisare la modalità di pagamento prescelta, nonché quelle relative alla legge sulla privacy.

Si fa infine presente che le stesse considerazioni sin qui svolte valgono anche per le prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma, l'erogazione delle quali è stata regolata con circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13 cui è stato allegato il modulo 190/E che, mutatis mutandis, ricalca il citato modulo 190.

Tutto ciò considerato, si trasmettono, con la presente circolare, i nuovi modelli che sostituiscono quelli attualmente in uso e che dovranno essere, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, utilizzati dai soggetti interessati, malati di mesotelioma non professionale e loro eredi, al fine di produrre l'istanza in parola.

***(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 20 settembre 2016)***

# Rassegna normativa

*(G.U. 18 ottobre 2016, n. 244)*

13

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO**

Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

## **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 25 maggio 2016, n. 183**

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(G.U. 27 settembre 2016, n. 226, S.O. n. 42)

## **MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO**

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

(G.U. 28 settembre 2016, n. 227)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016**

Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.

(G.U. 05 ottobre 2016, n. 233)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 15 giugno 2016**

Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela

con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone.

(G.U. 06 ottobre 2016, n. 234)

#### **DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(G.U. 07 ottobre 2016, n. 235)

#### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

##### **DECRETO 15 giugno 2016**

Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.

(G.U. 17 ottobre 2016, n. 243)

# Rassegna di giurisprudenza

**Infortunio - Decesso del lavoratore - Presupposti della responsabilità dell'ente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 - Nozioni d'interesse e di vantaggio - Modelli organizzativi e di gestione - Obbligatorietà della nomina dell'Organo di Vigilanza - Responsabilità dell'ente - Valutazione – Sussiste**

***Corte di Cassazione penale - Sezione IV - Sentenza 21 gennaio 2016, n. 2544***

Ai fini della responsabilità amministrativa prevista per gli enti dal D.Lgs. n. 231/2001, ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire l'utilità per la persona giuridica.

Ricorre, invece, il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

La responsabilità dell'ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro potrà essere esclusa soltanto dimostrando l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008) e l'attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l'aggiornamento e l'osservanza dei modelli adottati.

## **Nota**

Il caso affrontato dalla S.C. di Cassazione riguarda un tragico infortunio mortale avvenuto nel 2007 all'interno di un cantiere del milanese; a perdere la vita è stato un gruista che aveva condotto l'autogru in prossimità del cancello di uscita dal cantiere, ivi arrestando la marcia, rimaneva schiacciato dalla stessa che, retrocedendo lungo la scarpata per un difetto di funzionamento del



freno, lo trascinava attaccato alla cabina di guida, ribaltandosi infine sul fondo della scarpata, così cagionandogli lesioni gravissime, dalle quali derivava la morte.

Per tale infortunio nel 2012 il Tribunale di Monza ha riconosciuto la responsabilità dell'amministratore unico, datore di lavoro per la sicurezza, e del direttore tecnico per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e li condannava alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione; al tempo stesso i giudici hanno condannato anche la stessa società al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00, oltre che la confisca dell'autogru.

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado; gli imputati hanno, quindi, proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sono molteplici profili, facendo rilevare, in particolare, per quanto riguarda la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, che nella sentenza impugnata i giudici avevano affrontato la questione della responsabilità dell'ente quasi fosse una conseguenza automatica della ritenuta responsabilità degli imputati; viceversa, secondo i ricorrenti nel caso di specie la condotta posta in essere dall'amministratore unico non sarebbe stata funzionale ad uno specifico vantaggio dell'ente e, pertanto, non sarebbe possibile ravvisare un collegamento tra la condotta posta in essere dagli imputati ed uno specifico interesse della società.

La S.C. di Cassazione ha ritenuto, tuttavia, come infondato il ricorso presentato degli imputati facendo rilevare, tra l'altro, che è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro; inoltre, i termini "interesse" e "vantaggio" esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi come emerge dall'uso della congiunzione "o" da parte del legislatore nella formulazione della norma in questione e, da un punto di vista sistematico, dalla norma di cui all'art. 12, che al c. 1 lett. a) prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore ha commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio.

Ne consegue che il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato e, dunque, una valutazione ex post (Cfr. Cass. pen. Sez. II, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, Rv. 232957).

Più specificamente sottolineano ancora gli Ermellini sussiste in concreto il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha

consapevolmente agito allo scopo di conseguire l'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando «la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'Infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)».

Ricorre, invece, il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato «una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi».

Nel caso di specie secondo la S.C. di Cassazione è stato accertato che gli imputati hanno commesso plurime violazioni alle norme antinfortunistiche e, per quanto riguarda la posizione della società, nel caso de quo è stato accertato la sussistenza dell'interesse o vantaggio per la società stessa che, per altro, non ha nemmeno dimostrato l'adozione del modello organizzativo e di gestione (MOG); sotto questo profilo i giudici di legittimità non mancano di ribadire che secondo quanto previsto dell'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001, l'ente per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare che erano stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, i MOG idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

All'interno del MOG occupa una posizione centrale l'organo di vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello adottato.

In relazione all'OdV la S.C. prende anche una precisa posizione in ordine all'obbligatorietà della sua nomina; infatti, poiché nell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, non viene fatto nessun riferimento a tale organo si è da tempo acceso un dibattito sull'obbligo, appunto, di nominarlo o meno per quanto riguarda specificamente la sicurezza sul lavoro.

Bisogna ricordare in tal senso che nell'ottica del D.Lgs. n. 231/2001, l'OdV rappresenta il motore del modello organizzativo in quanto ha delicate funzioni di controllo e la sua composizione - anche in termini di competenze dei componenti - è essenziale perché il modello possa ritenersi efficacemente attuato; l'espresso richiamo, quindi, alla nomina dell'OdV anche il relazione ai MOG

riguardanti i reati antinfortunistici (omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime) rappresenta un orientamento giurisprudenziale che contrasta la tesi "restrittiva" sulla portata del citato art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

***(Mario Gallo e Luigi Imperato, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 23 settembre 2016, n. 37)***

# Approfondimenti

## Il budgeting della sicurezza

### 1. I costi della sicurezza

Diffusa è la consapevolezza che la vigente normativa prevenzionale generi rilevanti costi, sia diretti che indiretti, sull'intero sistema delle imprese.

Da una comparazione dei dati recentemente pubblicati dall'Ocse con uno studio dell'European observatory for Sme's si può del resto desumere che per i vari adempimenti burocratici in materia di sicurezza sul lavoro mediamente ciascuna impresa sostiene un costo annuale che varia dal 5 al 20 per cento del proprio bilancio, corrispondente a circa l'8% del costo del lavoro per il personale dipendente.

Una valutazione globale, riferita al sistema produttivo nel suo complesso, porta a stimare in circa 5 miliardi di Euro il costo annuo complessivo che le imprese sostengono in termini di giornate/uomo dei propri dipendenti, consulenze esterne e spese legali per far fronte agli adempimenti di natura amministrativa.

Un recente studio condotto da Confcommercio ha evidenziato che una impresa con 10 dipendenti spende mediamente 9.800 € in adempimenti burocratici di sicurezza, di cui 2.000 € per l'adeguamento strutturale, 5.000€ per l'adeguamento gestionale, 1.200€ per la manutenzione annuale per gli aspetti gestionali e 1.600€ per la manutenzione annuale di macchine e strutture.

A questo deve aggiungersi il costo per le spese legali: gran parte delle imprese hanno avuto almeno una controversia con le autorità pubbliche deputate ai controlli.

Le giornate/uomo di lavoro perse in un anno per adempimenti burocratici sono risultate mediamente di 25,5 giorni e si è potuto rilevare che esse crescono in funzione della dimensione dell'impresa anche se in misura meno che proporzionale.

Il 70% delle imprese ricorre poi a consulenze esterne e vi è una chiara tendenza ad un maggior uso a tali prestazioni in funzione del crescere della dimensione dell'impresa: una caratteristica

probabilmente legata sia al crescere della complessità degli adempimenti per le aziende più grandi, sia ad una maggiore propensione, da parte di queste ultime, ad esternalizzare i servizi, in coerenza con le attuali tendenze organizzative.

Questi costi rappresentano solo una parte dei costi che gravano sulle imprese: andrebbero poi aggiunti altri costi "indiretti", quali quelli legati: al venir meno, a causa dell'eccesso di vincoli amministrativi, di opportunità di sviluppo delle attività produttive; all'ottemperanza alle disposizioni vigenti che impongono determinate modalità nello svolgimento dell'attività; all'influenza sul regolare svolgimento dell'attività determinata dai numerosi controlli; al mancato risarcimento dei danni dovuti a comportamenti illegittimi della P.A., nel momento in cui l'impresa è costretta a rinunciare ad azioni giudiziarie. Si deve presumere che tali costi siano di gran lunga superiori a quelli qui stimati che si riferiscono esclusivamente alla gestione dei rapporti tra impresa e pubblica amministrazione.

## ***2. I vantaggi della sicurezza***

La sicurezza e la salute sul lavoro, oltre a essere un obbligo giuridico e sociale - generando, per tale ragione, costi per l'impresa - deve tuttavia essere considerata anche come un vantaggio dal punto di vista economico, in quanto permette di prevenire le malattie e gli infortuni sul lavoro e, per questi motivi, rappresenta un elemento fondamentale del successo di un'azienda. Essa contribuisce, infatti, a:

- dimostrare che l'azienda è socialmente responsabile;
- proteggere e arricchire l'immagine e il valore del marchio;
- aiutare a ottimizzare la produttività dei lavoratori;
- aumentare l'impegno dei dipendenti nei confronti dell'azienda;
- creare una forza lavoro più competente e più sana;
- ridurre i costi aziendali e le interruzioni dell'attività;
- consentire alle aziende di soddisfare le aspettative dei clienti in materia di salute e sicurezza;
- incoraggiare la forza lavoro a rimanere in attività più a lungo.



La rilevanza strategica della sicurezza, ovvero il suo contributo alla creazione di valore da parte dell'azienda, può, in larga misura, essere tradotta in termini economici. Molti dei fattori coinvolti sia nell'accadimento di un evento dannoso per il lavoratore, sia nelle iniziative messe in atto dal management per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono direttamente rilevabili dall'azienda in termini di un effettivo esborso, oppure stimabili in termini di costo figurato, cioè di mancata produzione o inefficienza.

Infatti, le prestazioni di sicurezza dell'azienda non incidono unicamente sui costi operativi, ma potenzialmente anche sul fronte dei ricavi: si pensi, per esempio, al fatto che elevati standard di sicurezza possono avere sulla promozione dell'immagine aziendale, con ricadute positive sul fatturato, o addirittura nell'apertura di nuovi business. Dualmente il verificarsi di un incidente grave può compromettere l'immagine aziendale e per aziende quotate spesso significa una riduzione del valore dell'azione.

### **3. La classificazione dei costi**

Una corretta gestione delle politiche prevenzionali richiede la necessità di disporre di un metodo di classificazione ed elaborazione dei costi della sicurezza che supporti l'azienda sia nella corretta allocazione del budget annuo sia nella valutazione economica degli interventi di miglioramento che intende realizzare. L'utilizzo sistematico di questo metodo consente di dimostrare che il luogo comune secondo cui il miglioramento della sicurezza è conseguibile solo a prezzo di un innalzamento dei costi totali è sostanzialmente errato, o meglio, non è una legge ineluttabile.

Infatti, è possibile per l'azienda gestire correttamente l'allocazione delle proprie risorse in modo che a livelli di sicurezza più elevati corrispondano dei costi totali operativi inferiori. In questo senso, è possibile affermare che miglioramento della sicurezza e obiettivo economico possono essere tra loro sinergici e non in trade-off.

Per costi aziendali della sicurezza devono intendersi l'insieme costituito dalle voci relative ai costi aziendali di incidenti, malattie e infortuni sul lavoro, e dagli esborsi sostenuti per gestire il rischio. Infatti, i costi aziendali non sono gli unici costi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro: sia il verificarsi di infortuni o malattie professionali, sia la loro prevenzione, inducono anche dei costi a carico del lavoratore e dei costi sociali. Per un'azienda consapevole delle proprie responsabilità verso tutti gli interlocutori, interni ed esterni, in particolare consapevole del ruolo sociale, questi effetti non possono essere trascurati.

### 3.1 Costi diretti e costi indiretti

Tale tipologia di classificazione rappresenta sicuramente il criterio più utilizzato da chi opera in azienda in ambito di sicurezza. Tale ottica ha un approccio di carattere generico che permette una suddivisione delle voci di costo relativo ai fenomeni infortunistici negli ambienti di lavoro in due grandi tipologie e che risulta di facile utilizzo per qualsiasi utente.

Approfondendo il significato di tali voci di costo, è possibile attribuire le seguenti definizioni:

a) Costi diretti associati in modo univoco all'oggetto di costo considerato quale l'incidente, l'infortunio o la malattia professionale:

- Costi medici per l'infortunato (spese ospedaliere, consulti medici, riabilitazione, medicinali);
- Integrazione dei salari per la quota non coperta da assicurazioni;
- Danni subiti dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli);
- Valore della produzione per le interruzioni causate da incidenti;
- Eventuale perdita di produttività del lavoratore infortunato dopo il suo ritorno al lavoro.

b) Costi indiretti non vengono invece, definiti secondo un rapporto di univocità ed è necessario ricorrere ad un metodo di allocazione:

- Costi per scioperi o riduzione della produttività della forza lavoro dovuta all'elevata frequenza degli infortuni;
- Costi degli straordinari necessari a recuperare il tempo perso a seguito dell'incidente e dell'assenza dei lavoratori infortunati;
- Costo delle attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo;



-Costi di retraining, e di recruiting nel caso in cui ai lavoratori infortunati venga modificata la mansione, a causa dell'elevato turnover del personale che sempre si verifica in ambienti di lavoro poco sicuri.

La più evidente limitazione di tale modellizzazione è che non permette una lettura più articolata delle varie voci, svantaggio da non sottovalutare qualora l'ottica con cui si affronta il problema è di tipo gestionale e non puramente contabile ed inoltre lascia dei margini di equivocità nell'allocazione di alcune voci, non facilmente interpretabili.

### *3.2 Costi nascosti e costi espliciti*

Rappresenta sicuramente tra tutti i modelli di lettura e di classificazione di voci di costo inerenti la sicurezza aziendale il più adattabile alle necessità di un tool gestionale.

Con costi nascosti si indicano tutte le voci di costo che non compaiono normalmente nella contabilità aziendale e che di conseguenza risultano di difficile individuazione e stima oppure che ad una prima e superficiale lettura sembrerebbero non così strettamente attinenti la gestione della sicurezza.

Nonostante la genericità, la definizione adottata evidenzia due aspetti o per meglio dire due sottocategorie, di costi nascosti:

-Le voci che di solito non vengono individuate nell'ambito di passività derivanti da livelli di sicurezza bassi e volendo citare alcune voci sicuramente i costi dovuti a conflittualità interna o i costi di immagine son da tenere in debita considerazione anche se di difficile stima;

-Le voci di costo che pur essendo misurabili sono attribuiti ad altre cause ritenute estranee l'infortunio o la prevenzione, quali costi di mancata produzione dovuti alla scarsa inefficienza produttiva; senza dimenticare che possibili passività possano essere generate ad ulteriori problematiche che ruotano comunque attorno al tema fondamentale della sicurezza come l'ergonomia del posto di lavoro o l'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale.

In letteratura emerge la convinzione che i costi nascosti rappresentino, volendo fare un paragone concreto ed esemplificativo, la parte nascosta dell'iceberg dei costi dell'infortunio. Sicuramente il rapporto tra costi espliciti e nascosti dipende in maniera diretta dal particolare scenario aziendale di cui si sta sviluppando l'analisi contabile come ad esempio il settore, la magnitudo e la frequenza degli infortuni e la sensibilità del personale della funzione sicurezza addetto al rilevamento e alla stima di tali passività. Un riferimento ragionevole può essere quello che stima l'incidenza dei costi nascosti pari a circa 4 volte i costi espliciti.

#### **4. Pianificazione del budget e controllo dei costi**

Tenendo conto di quanto sopra evidenziato, si può giungere ad una classificazione dei costi aziendali relativi la sicurezza strutturata in quattro tipologie principali:

- costi di riduzione del rischio;
- costi di contenimento delle conseguenze;
- costi per rischio sensibile;
- costi per rischio latente.

Più nello specifico, le risorse economiche complessivamente utilizzate nell'ambito della sicurezza rispecchiano l'obiettivo che l'azienda si pone nel raggiungimento di un determinato livello di prestazione in termini di sicurezza, tutte le voci di costo annualmente impegnate a questo scopo prendono il nome di costi di riduzione del rischio. In tale tipologia rientrano sia gli interventi finalizzati alla riduzione di probabilità di accadimento di eventi infortunistici e incidentali, sia le misure di limitazione dell'entità (magnitudo) dei danni provocati dal manifestarsi di tali eventi. Il rapporto che sussiste tra il livello di sicurezza e l'ammontare di risorse dedicate alla riduzione del rischio è intuitivamente di tipo crescente. Non dimentichiamo poi i costi di contenimento delle conseguenze, tra i quali ha sicuramente un grosso peso gli oneri assicurativi che rappresentano circa il settanta, novanta per cento di tale tipologia di costo.

La caratteristica comune di queste voci di costo è che comunque possono essere controllate e pianificate dal management aziendale. Per quel che concerne i costi per il rischio sensibile e i costi per il rischio latente, l'individuazione e la stima sarà molto più difficoltosa visto che tali passività si manifestano a causa di eventi non controllabili in modo diretto e per cui si può al limite fare un'analisi statistica come ad esempio l'esame delle serie storiche.

Una volta stabilita la tipologia di classificazione più adatta ed efficace per una valutazione di tipo contabile occorre prendere in considerazione la necessità di minimizzare i costi totali e migliorare i livelli di sicurezza. In tale ottica occorre supportare l'azienda in due attività critiche:

- la definizione del budget annuo destinato alla gestione della sicurezza con relativa minimizzazione degli oneri legati alla non sicurezza, ovvero la scelta strategica di quante risorse dedicare alla sicurezza;
- l'allocazione del budget, ovvero la scelta operativa più efficace degli interventi in materia di sicurezza (tecnici, organizzativi, formativi) una volta assunta una scala di priorità.

La definizione di un modello decisionale in grado di supportare la scelta e la pianificazione delle azioni da intraprendere in ambito di miglioramento della sicurezza e quindi l'individuazione delle

modalità più efficaci di allocazione delle risorse ha lo scopo di supportare il management aziendale nelle seguenti attività:

- Stima dell'ammontare di risorse economiche da destinare alla sicurezza, sulla base di un principio costi-benefici;
- Corretta allocazione di tali risorse tra investimenti e costi di esercizio per la gestione della sicurezza e quindi tra gestione attiva e passiva;
- Previsione dell'effetto economico di possibili interventi tesi a migliorare il livello di sicurezza aziendale.

Il modello decisionale è articolato in tre fasi principali:

#### **A. Fase 1 - Analisi a consuntivo dei costi aziendali di gestione della sicurezza**

- Analisi dei costi per la gestione della sicurezza sostenuti a consuntivo nell'anno precedente;
- Definizione/Aggiornamento delle curve di costo componenti il costo totale e adeguamento delle curve di costo per tenere conto dei fenomeni dinamici esterni;
- Definizione del livello di sicurezza corrispondente all'ottimo economico a consuntivo.

#### **B. Fase 2 - Definizione dell'obiettivo e del punto di azione per il nuovo anno**

- Esame delle aree di azione con più alta priorità di intervento (situazioni di pericolo a rischio maggiore), dei possibili interventi di riduzione del rischio e stima del loro impatto sul miglioramento della sicurezza e sul costo totale;
- Definizione di una scala di priorità tra i possibili interventi in funzione della loro efficacia (sicurezza, costi, fattibilità tecnica).

#### **C. Fase 3 - Pianificazione degli interventi e allocazione del budget**

- Definizione del piano degli interventi da realizzare;
- Stima degli effetti complessivi degli interventi pianificati sulle curve di costo e in particolare dell'impatto sul posizionamento del punto di ottimo economico.
- Allocazione del budget annuo tra le diverse voci di costo in funzione del nuovo punto di ottimo previsto.

**(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE – Sicurezza24*, 22 settembre 2016)**

# L'obsolescenza delle attrezzature e dei dpi

## **1. L'invecchiamento di dispositivi, macchine e attrezzature nella legislazione vigente**

La vigente normativa prevenzionale impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori solamente attrezzature di lavoro in possesso degli specifici requisiti di sicurezza previsti dalla normativa (Cfr. art. 70, comma 1, D.Lgs 81/08). Per garantire la permanenza nel tempo dei suddetti requisiti, il datore di lavoro deve far sì che le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione (Cfr. art. 71, comma 4, lettera a), punto 2), D.Lgs 81/08). Quindi, in generale, tutte le attrezzature e gli impianti devono essere soggetti a controlli e manutenzione secondo programmi stabiliti dal datore di lavoro (prescrizioni ribadite anche negli articoli 64, 80 e 86 del medesimo decreto) e queste attività devono essere esplicitate nel documento di valutazione dei rischi o in altra documentazione – tipicamente una procedura - a cui comunque il DVR dovrà far riferimento, al fine di esercitare una corretta gestione dei rischi derivanti dall'uso delle attrezzature stesse.

Ciò che tuttavia sovente non viene chiarito è se la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza sia condizione sufficiente a garantire il pieno rispetto della normativa o, al contrario, se spetti al datore di lavoro prendere in considerazione anche aspetti diversi, quali la vetustà o l'invecchiamento di macchine, dispositivi o attrezzature di lavoro.

Anche in questi casi importante è un'attenta lettura della legislazione di riferimento. Si veda, ad esempio, il Regolamento UE n. 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 31 marzo 2016.

Il regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione. Riguardo ai DPI soggetti a invecchiamento, l'allegato II (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza) stabilisce che se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento, il mese e l'anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l'anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi. Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare il mese e l'anno di scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora poi si constatasse che i DPI possano subire un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di

pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. Qualora tale indicazione non sia apposta, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni.

Esistono poi indicazioni specifiche relative a singoli dispositivi.

### ***Occhiali, visiere e schermi***

Gli "occhiali", insieme agli "schermi" ed alle "visiere", sono i più importanti dispositivi di protezione individuale (DPI) degli occhi contro i rischi elettrici, meccanici (poveri, trucioli, schegge), ottici (raggi UV ed IR, laser), chimici (vapori, nebbie e fumi, soluzioni acide ed alcaline) e termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore può provocare infiammazioni o ustioni), generalmente tra loro variamente associati nella maggior parte dei luoghi di lavoro (saldatura, fotocomposizione, laboratori, industria metalmeccanica e del legno in particolare). Le lenti degli occhiali devono essere tenute pulite in quanto le lenti sporche restringono la visione e possono causare un affaticamento del "visus" e favorire degli infortuni. Le lenti rigate o rovinata devono essere sostituite perchè compromettono la visione e la loro resistenza meccanica. La sostituzione si rende necessaria anche per i DPI in policarbonato o in plastica quando questi diventano opachi per il loro prolungato utilizzo o per il loro "invecchiamento".

### ***Protettori oculari***

I protettori auricolari riutilizzabili devono essere sottoposti ad interventi regolari di manutenzione e pulizia al fine di evitare una riduzione dell'effetto protettivo, irritazioni cutanee o altri disturbi auricolari. La contaminazione dei protettori auricolari ad opera di sostanze estranee, soluzioni, residui liquidi, polveri, materiale particolato, ecc., che potrebbero introdursi in seguito alla manipolazione dei protettori auricolari, può infatti essere causa di irritazioni o abrasioni cutanee. I protettori auricolari dovrebbero essere ispezionati ad intervalli frequenti per identificare quelli danneggiati da difetti meccanici, invecchiamento, incidenti o cattivo uso. Gli archetti di sostegno possono essere soggetti a deformazione intenzionale o accidentale e la loro geometria dovrebbe essere confrontata con quella di un campione non utilizzato se si ha l'impressione di una perdita di forza. I cuscinetti delle cuffie devono essere sostituiti in conformità alle istruzioni del fabbricante non appena perdono la loro forma originale, si induriscono o diventano fragili, mostrano segni di rottura o di diminuzione delle loro prestazioni per ragioni diverse. Devono essere disponibili ricambi o prodotti nuovi. Le disposizioni relative all'eliminazione dei protettori auricolari usati dovrebbero garantire che questi non possano essere inavvertitamente riutilizzati e che non causino danni all'ambiente.

### ***Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie***

La protezione delle vie respiratorie da agenti chimici (aerosol, gas, vapori) può essere assicurata da APRV (Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie) "isolanti" (indipendenti dall'aria dell'ambiente) o da APRV "a filtro" (dipendenti dall'aria dell'ambiente). Gli APRV vengono generalmente utilizzati in condizioni di elevato inquinamento, quando occorre proteggere in modo particolare il soggetto e/o quando la percentuale di ossigeno nell'aria dell'ambiente è inferiore o si sospetta possa essere inferiore al 17% (con pericolo di asfissia). All'interno di tali apparecchi, le valvole aspiranti ed espiranti sono la parte più delicata delle maschere, devono assicurare una buona tenuta e con l'invecchiamento possono fare perdere al dispositivo le iniziali caratteristiche di protezione. Normalmente vi è però sempre una penetrazione dell'inquinante attraverso la valvola, anche se in minima misura, per la sfasatura esistente tra l'istante della chiusura e l'inizio dell'inspirazione

### ***Sistemi anticaduta***

Anche in riferimento ai sistemi anticaduta, è necessario che il datore di lavoro adotti tutte le necessarie precauzioni affinché gli ancoraggi siano capaci di resistere ai carichi indotti delle cadute. In particolare occorre verificare l'idoneità degli ancoraggi anche mediante prove, se si ha il sospetto che gli ancoraggi non siano più affidabili, per esempio a causa del deterioramento dovuto all'invecchiamento.

## **2. La progettazione di un piano di controllo e manutenzione di dispositivi, macchine e attrezzature**

Gli interventi da effettuare su dispositivi, macchine e attrezzature di lavoro al fine di garantirne nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza, possono sostanzialmente dividersi in:

### ***1) Controlli e manutenzioni ordinari***

I componenti critici per la sicurezza, ovvero quelle parti del macchinario il cui guasto può costituire un pericolo per i lavoratori, vengono sottoposti, con cadenza prestabilita, a controlli o interventi manutentivi in modo da prevenirne il guasto che può causare un incidente o un infortunio. Tale approccio preventivo è utile, non solo per ridurre la probabilità di accadimento di un infortunio, ma anche per garantire il corretto funzionamento del macchinario nel tempo, riducendone quindi i tempi di fermo, a tutto vantaggio della produttività. In tale ambito di controlli sarebbe opportuno far rientrare anche le verifiche sulla vetustà.

### ***2) Manutenzioni Straordinarie***

Sono interventi non previsti, effettuati sul macchinario in seguito ad un guasto.

### **3) Verifiche periodiche**

Sono verifiche obbligatorie per legge che vengono svolte solamente dagli enti preposti (ASL, INAIL o soggetti abilitati) con periodicità definita dalla normativa. In particolare, devono essere sottoposti a verifiche periodiche:

- a) le attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08 (articoli 71 e 86 D.Lgs. 81/08);
- b) gli impianti elettrici (DPR 462/2001: articolo 4 per gli impianti ex mod. A ed ex mod. B, e articolo 6 per gli impianti ex mod. C).

29

Per sapere nel dettaglio quali sono le parti dell'attrezzatura di lavoro che necessitano di essere sottoposte a controllo e manutenzione, occorre riferirsi alle indicazioni presenti nel manuale d'uso e manutenzione. In sua assenza si deve predisporre uno specifico piano di controllo che, generalmente, è articolato in quattro fasi:

#### ***Fase 1: Cosa sottoporre a controllo e manutenzione***

Per identificare le parti del macchinario, del dispositivo o dell'attrezzatura da sottoporre a manutenzione, si considerano:

- 1) la valutazione del rischio, che diventa lo strumento dal quale partire per identificare:
  - a. i componenti di sicurezza: le parti che sono da sottoporre a controllo e manutenzione ai fini di garantirne la permanenza dei requisiti di sicurezza (ad esempio: pulsante di arresto di emergenza, carter protettivo mobili o mobili interbloccati etc.);
  - b. le condizioni di sicurezza: le condizioni di normale funzionamento del macchinario che, nel momento in cui si alterano, possono costituire un pericolo per i lavoratori (ad esempio: normale scorrimento dei nastri sulle guide etc.);
  - c. l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile dell'attrezzatura di lavoro, ovvero l'uso derivante da errori, cattive abitudini, negligenze, atti istintivi dei lavoratori, purché "ragionevolmente prevedibili". Si tratta di un concetto ribadito da una consolidata giurisprudenza.
- 2) norme tecniche, linee guida, buone prassi ecc., se esistenti e pertinenti.

Si evidenzia, in proposito, che anche in presenza di un manuale d'uso e manutenzione, è sempre necessario raccogliere il parere dei lavoratori che utilizzano effettivamente il macchinario: gli utilizzatori, sulla base dell'esperienza diretta sul macchinario, possono infatti dare indicazioni in merito alle parti che necessitano di essere controllate, tenendo sempre conto dei possibili "utilizzi non corretti ma ragionevolmente prevedibili", quando non addirittura consolidati.



## ***Fase 2: Come effettuare i controlli e le manutenzioni***

In questa fase si stabilisce in che modo mantenere in efficienza i componenti e le condizioni di sicurezza identificate precedentemente. Le modalità possono essere le seguenti:

- verifica dell'assenza di alterazioni dei componenti di sicurezza (ad esempio, controllo dell'integrità del carter protettivo e del relativo dispositivo di interblocco);
- controllo del funzionamento (ad esempio, con il macchinario funzionante, osservare se lo scorrimento del nastro sulle guide avviene normalmente, senza inceppamenti);
- intervento manutentivo (ad esempio, lubrificazione delle guide, sostituzione nastro).

30

In assenza di uno specifico manuale d'uso e manutenzione dell'attrezzatura, si deve:

- 1) scegliere la/le modalità per effettuare il controllo o la manutenzione (ad esempio: verifica assenza alterazioni; controllo funzionamento; intervento manutentivo);
- 2) stendere la procedura da seguire per effettuare l'attività.

È necessario inoltre descrivere la procedura da seguire nel caso i controlli e le manutenzioni dovessero far emergere guasti o anomalie (ad esempio, se dal controllo dell'integrità del nastro che scorre sulle guide dovesse emergere una anomalia, risulta necessario vietare l'uso del macchinario, avvisando il manutentore).

Per decidere poi con che frequenza effettuare controlli/manutenzioni, oltre alle indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione - qualora sia presente - si considerano:

- a vita residua del macchinario e dei componenti della sicurezza dell'attrezzatura: è importante tenere in considerazione l'età e l'usura del macchinario, calcolate sulla base del suo reale utilizzo. Infatti, minore è la vita residua del macchinario, maggiore è la frequenza e l'attenzione con cui i controlli devono essere effettuati;
- il parere dei lavoratori che utilizzano il macchinario: gli utilizzatori, sulla base della loro esperienza diretta sul macchinario, possono dare indicazioni in merito alle parti che necessitano di essere controllate più frequentemente.

## ***Fase 3: Chi effettua i controlli e le manutenzioni***

I controlli e le manutenzioni sono affidati a lavoratori adeguatamente formati e addestrati in merito alle attività da svolgere. Può essere necessario affidare gli interventi più complessi o particolareggiati a personale con più esperienza (ad esempio, il capo reparto, il preposto, il manutentore ecc.), o in possesso di una qualifica specifica (ad esempio, qualifica di elettricista per lavori su impianti elettrici). In generale, il lavoratore incaricato ad eseguire i controlli e le

manutenzioni di un'attrezzatura, deve essere formato e addestrato tenendo presente quanto segue:

### *Contenuti*

Il lavoratore incaricato deve essere formato e addestrato in merito alle procedure di manutenzione e controllo da attuare, con particolare attenzione alle misure di sicurezza.

### *Scelta del Formatore e dell'Addestratore*

-Il formatore deve essere scelto dall'azienda in base alla sua effettiva conoscenza del macchinario (ad esempio, il costruttore stesso può formare il preposto interno all'azienda, che poi formerà i lavoratori che utilizzeranno il macchinario).

-L'addestratore deve essere una persona di esperienza, che affianca l'operatore per il tempo necessario (ad esempio, il costruttore affianca il preposto, il quale affiancherà il nuovo operatore).

### *Verifica dell'efficacia della formazione e dell'addestramento*

È responsabilità del datore di lavoro decidere come verificare l'efficacia della formazione e dell'addestramento (ad esempio: test scritto per la verifica della formazione, giudizio scritto del preposto per la verifica dell'addestramento).

Si consideri che la verbalizzazione e la conservazione di un documento che attesti l'efficacia della formazione e dell'addestramento sono importanti perché:

- permettono di verificare che i lavoratori abbiano realmente acquisito le conoscenze/competenze necessarie per l'esecuzione di quell'attività;
- tutelano il datore di lavoro, il quale può dimostrare di aver trasmesso ai lavoratori le informazioni e le competenze in merito all'esecuzione del lavoro in sicurezza;
- rappresentano uno strumento di qualificazione del lavoratore.

Di fatto, la persona che esegue i controlli e le manutenzioni, designata dal datore di lavoro, è la "persona competente" definita dall'articolo 71 del D.Lgs. 81/08. Purtroppo, non esiste una specifica definizione legislativa della "persona competente", ma ci si può riferire, per analogia, a norme di buona tecnica per le quali viene definita "persona competente" una "persona a conoscenza delle norme di legge e di buona tecnica applicabili, nonché a conoscenza delle raccomandazioni e delle istruzioni del costruttore, applicabili alle attrezzature da verificare".

### **Fase 4: Piano di controllo e manutenzione**

Una volta stabilito cosa sottoporre a manutenzione (FASE 1), come effettuare la manutenzione (FASE 2) e chi effettua la manutenzione (FASE 3), è sufficiente unire queste informazioni in



# L'Esperto risponde

## ■ Una richiesta all'Inail per abbattere il tasso

**D.** *La nostra azienda metalmeccanica intende installare un macchinario per taglio laser. Abbiamo chiesto alla sede Inail quale tasso si deve applicare per gli operai addetti e la risposta è stata: trattandosi di taglio, la classificazione del gruppo 6 industria è 6211, tasso 100; 6212, tasso 92, senza posa in opera. Abbiamo spiegato che se per taglio si intende quello effettuato con una cesoia o taglierina è sicuramente ad elevata possibilità di infortunio e quindi il tasso indicato è giusto, mentre la macchina laser effettua la lavorazione di taglio all'interno della macchina stessa, senza la possibilità per l'operatore di accedervi.*

*Ci è stato detto che non esistono altre classificazioni di taglio: le attuali risalgono al 1990 e non sono mai state aggiornate. Siamo ora a chiedervi se dobbiamo attenerci a questa assurda classificazione o se avete notizia di modifiche inerenti o, ancora, se ci potete suggerire una diversa classificazione.*

----

**R.** La classificazione del gruppo 6 industria riguarda le aziende che effettuano il taglio di elementi metallici (profilati, eccetera) ed è alla voce 6211. Si conferma che, al momento, non vi sono altre specifiche classificazioni, anche se l'attività è effettuata con tecnologie nettamente più moderne. Il tasso citato, però, è il tasso di tariffa; l'azienda può presentare all'Inail le proprie osservazioni e verificare se possibile avere un tasso specifico aziendale di partenza inferiore a quello previsto alla voce 6211, visto che il rischio per gli addetti è nettamente inferiore rispetto alle attività di puro taglio meccanico.

**(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 3 ottobre 2016)**



**GRUPPO****24ORE**

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

**© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.